



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 ottobre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario relatore
Daniela D'AMARO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Tuel);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, Tuel, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1

dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 27/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Paola Cecconi;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, proseguite nel 2022, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Pettorazza Grimani (RO), ente di piccole dimensioni (1.560 abitanti), ed in particolare:

- I questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 e sul bilancio di previsione 2019/2021, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- il rendiconto 2019 e gli allegati pubblicati dall'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.

1.2 Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria per l'esercizio 2019 come riassunta nelle tabelle seguenti.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione 2019/2021 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011, a preventivo e a consuntivo.

Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti equilibri:

(euro)

	Rendiconto 2019
O1) Risultato di competenza di parte corrente	86.592,87
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	37.308,47
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	77.000,73
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	36.363,38
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	23.870,92
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	23.870,92
W1) Risultato di competenza	122.956,25
W2) Equilibrio di bilancio	61.179,39
W3) Equilibrio complessivo	100.871,65
<i>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</i>	77.000,73

I dati sopra riportati sono desunti dal prospetto della verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al rendiconto 2019 e dal prospetto contenuto nel parere dell'Organo di revisione (pag. 12). Si evidenzia che il dato relativo all'equilibrio W2) presente nei prospetti BDAP è pari a euro 110.463,79 riferibile alla mancata valorizzazione della voce "Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019" pari a euro 49.284,40. Si rinvia al punto in diritto per i rilievi formulati al riguardo con specifico approfondimento istruttorio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	357.513,08
Residui attivi	1.132.251,66
Residui passivi	1.257.935,51
FPV	-
Risultato di amministrazione	231.829,23
Totale accantonamenti	153.426,35
Di cui: FCDE	112.587,65
Totale parte vincolata	12.492,46
Totale parte destinata agli investimenti	22.782,31
Totale parte libera	43.128,11

Il risultato di amministrazione è pari a euro 231.829,23, in aumento (+ 11,22%) rispetto all'esercizio precedente. La quota disponibile pari a euro 43.128,11 presenta una incidenza sul risultato di amministrazione del 18,6%.

Le posizioni debitorie prevalgono su quelle creditorie, con i residui passivi che presentano un ammontare più elevato dei residui attivi per euro 125.683,85. Il fondo cassa finale è pari a euro 357.513,08.

Con riferimento ai fondi vincolati, si rinviene la sola quota riferita alle risorse in conto capitale pari a euro 12.492,46.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dei residui attivi dell'Ente, data dal rapporto tra accertamenti e riscossioni, relativa ai titoli 1 e 3 evidenzia i dati riportati nel prospetto seguente:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	154.123,29	48.540,60	31,5%
Tit.1 competenza	924.560,09	852.755,67	92,2%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	21.996,65	20.664,02	93,9%
Tit.3 competenza	167.246,57	68.028,72	40,7%

I dati del rendiconto 2019 evidenziano alcune difficoltà nelle riscossioni dei residui attivi in particolare del titolo 1 (31,5% sull'accertato) e del titolo 3 (40,7% sull'accertato).

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo di cassa iniziale	399.401,06
Fondo cassa finale	357.513,08
Anticipazione di tesoreria	-
Cassa vincolata	48.266,46
Tempestività dei pagamenti	32,46

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

Il fondo cassa iniziale (euro 399.401,06) si riduce nel corso dell'esercizio per euro 41.887,98. La cassa vincolata ammonta ad euro 48.266,46 e corrisponde al 13,50% del fondo cassa.

L'Ente non ne ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, né sono state utilizzate entrate vincolate in termini di cassa.

L'indice di tempestività dei pagamenti evidenzia la presenza di un ritardo medio di 32,46 giorni.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	986.993,24

Il limite di indebitamento risulta rispettato (4,21%), come anche il relativo parametro di deficiarietà.

L'Ente non ha usufruito della rimodulazione del debito, ai sensi della legge 145/2018, art. 1, comma 961 e segg., né sono state effettuate estinzioni anticipate. Non sono presenti fidejussioni.

1.3. Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Pettorazza Grimani è stato destinatario, per gli esercizi 2017 e 2018, della deliberazione n. 25/2022/PRSP con la quale questa Sezione ha accertato: la tardiva approvazione del rendiconto 2018, la trasmissione dei dati alla BDAP oltre i termini per il bilancio di previsione 2017/2019, per il rendiconto 2017, per il bilancio di previsione 2018/2020 e per il rendiconto 2018; incongruenze, limitatamente all'esercizio finanziario 2017, nei dati del certificato al consuntivo e negli stessi allegati al rendiconto 2017, con effetti sugli equilibri, sul rispetto o meno dei vincoli relativi al saldo di finanza pubblica, nonché sulla reale consistenza dell'avanzo di amministrazione; la sofferenza nella capacità di riscossione in conto residui; gli accertamenti per cassa delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, nell'esercizio 2017; ritardi nei pagamenti rilevati dall'indicatore annuale di tempestività, positivo per entrambi gli esercizi finanziari, 2017 e 2018; il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati.

1.4. Il controllo sulla situazione contabile-finanziaria dell'esercizio 2019 ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot.n. 12282 del 22/11/2021) con il quale sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi.

Le osservazioni formulate hanno riguardato le seguenti criticità:

- tardiva approvazione del rendiconto e trasmissione bilanci alla BDAP;
- mancata adozione del Piano performance;
- discrasie nei risultati della gestione finanziaria e degli equilibri;
- assenza di dati sulle entrate da recupero dell'evasione tributaria;
- accantonamenti al FCE e contabilizzazione delle entrate da sanzioni al Codice della strada;
- indice di tempestività dei pagamenti;
- rinegoziazione del debito;
- consorzio Consvipo.

1.5. L'Ente ha dato riscontro dopo una richiesta di proroga accordata con nota prot. 12682 del 2/12/2021 e tre note di sollecito, in data 21/03/2022 (nota prot. n. 1541), 4 agosto 2022 (nota prot. 4484) e 9 settembre (nota prot. 5354), con note acquisite al prot. Corte dei conti n. 4248 del 16/9/2022, n. 5741-5742-5743 del 30/9/2022.

DIRITTO

2. L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo". Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: "La Corte dei conti definisce

unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione". Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato le deliberazioni n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR con le quali sono state adottate le linee guida e la relazione-questionario (di seguito questionario) rispettivamente per il bilancio di previsione 2019/21 e per il rendiconto 2019.

L'art. 148-*bis*, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (Tuel), inserito dall'art. 3, d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno [superato successivamente dalle disposizioni sugli equilibri recati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.], dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti"*), ne definisce l'ambito (*"Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*).

Tali controlli sono finalizzati, quindi, a garantire la legalità finanziaria e a prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.), a tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 119 e 120 Cost.), anche in considerazione degli obblighi eurounitari in tema di equilibri e sostenibilità del debito pubblico, declinati dal primo comma dell'art. 97 cost., introdotto dall'art. 2, co. 1, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, al cui rispetto è chiamato il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi di coordinamento della finanza pubblica (Corte costituzionale sentenza n. 40/2014).

Le attività di controllo descritte, con riferimento al bilancio di previsione 2019/21 e al rendiconto 2019, si sono svolte, come sopra precisato, attraverso l'esame delle relazioni-questionario approvate dalla Sezione delle autonomie, unitamente alle linee guida, con le delibere già richiamate, rispettivamente n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n.

9/SEZAUT/2020/INPR., ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

All'esito dei controlli effettuati, qualora le irregolarità riscontrate non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis, Tuel, il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), sulle forme di irregolarità contabile anche non gravi nell'immediato ma in grado di generare in prospettiva squilibri finanziari, al fine di stimolare le opportune misure autocorrettive - di esclusiva competenza dell'Ente destinatario - atte a promuoverne l'eliminazione e a indirizzare i comportamenti verso la sana gestione finanziaria.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato e precisato, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

3.1. Approvazione del rendiconto e trasmissione bilanci alla BDAP

Il rendiconto 2019 è stato approvato in data 8/7/2020, con un breve ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art. 227, Tuel, così come modificato dall'art. 2 *quater*, co. 6, d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, prorogati dall'art. 107, d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18.

Inoltre, le risultanze del bilancio preventivo 2019 sono state trasmesse alla BDAP in data 22/10/2019, oltre i termini previsti.

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti sulle cause dei ritardi ed inoltre l'Ente è stato invitato a riferire sul rispetto del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, nonché di acquisizione di risorse umane anche attraverso la stipula di contratti di servizio con privati, nei vari periodi di inadempimento sopra evidenziati, ai sensi dell'art. 9, co 1 *quinquies*, d.l. n. 113/2016 come modificato dall'art. 1, c. 904, legge n. 145/2018.

Il Comune al riguardo ha risposto richiamando la *“situazione molto critica per l’esiguità del personale in servizio”* e precisando che la fine di contemperare *“le esigenze di funzionalità dei servizi con gli obblighi di contenimento e contrasto della pandemia”* ha favorito *“ove possibile il lavoro a distanza e lo smaltimento delle ferie pregresse”*. Ciò ha causato il mancato rispetto dei termini degli adempimenti, anche con riferimento al riaccertamento dei residui, propedeutico all’approvazione del rendiconto, a causa del coinvolgimento di tutti i servizi comunali.

Con riferimento ai divieti assunzionali, l’Ente ha fornito il seguente chiarimento dal quale non è chiaramente desumibile il rispetto dei divieti stessi: *“Per quanto concerne, quindi, il ritardo (lieve) nell’approvazione del rendiconto 2019 e nella trasmissione delle risultanze del bilancio preventivo 2019 alla BDAP, si rileva comunque che questi non hanno arrecato alcun nocimento all’Ente e nel corso dell’esercizio è stato recuperato gran parte del lavoro, permettendo di sanare, anche con riferimento alle previsioni dell’art. 9, commi 1-quinquies e ss. del DL 113/2016 in tema di divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo nonché di contratti di servizio, eventuali situazioni potenzialmente critiche.”*

La Sezione, considerata l’entità minima del ritardo, richiama l’Ente e l’Organo di revisione a fornire risposte più precise alle richieste di chiarimento, raccomanda al Comune l’adozione di ogni iniziativa finalizzata a garantire costantemente l’approvazione dei documenti di bilancio e la trasmissione dei relativi dati alla BDAP entro i termini di legge, rispettando, in caso di ritardi, i divieti assunzionali conseguenti.

3.2. Piano della performance

Sulla base di quanto indicato nel questionario relativo al bilancio di previsione 2019, il Piano della performance non risulta adottato, come nell’esercizio 2018.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti, l’Ente ha confermato la mancata adozione del Piano e ha fornito dettagli in merito alla situazione del personale nel corso del 2019, segnalando la esiguità delle risorse umane disponibili (4 in tutto, di cui 2 giunte alla pensione in corso d’anno).

Infine, il Comune ha segnalato che *“Dal 2020 si è avviata una nuova programmazione assunzionale che ha portato all’assunzione di un Istruttore direttivo amministrativo e avviate le procedure per ulteriori assunzioni nel 2021 e 2022. Conseguentemente, dal 2020 si è provveduto alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico e all’approvazione di un nuovo sistema di valutazione della performance che ha trovato applicazione dall’esercizio 2021.”*

Si evidenzia che l’art. 10, co. 5, d. Lgs. 150/2009 dispone che, nel caso di mancata adozione o mancato rispetto dei termini di approvazione del Piano della performance *“è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da*

omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica”.

Si sottolinea che il Piano della performance è da ritenersi funzionale alla programmazione finanziaria dell'Ente, in particolare con riferimento all’*”assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato”* (Sez. controllo Veneto, deliberazioni n. 161/2020/PRSP e n. 161/PAR/2013; Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 123/PAR/2013 e 15/PAR/2016; Sez. Controllo Sardegna deliberazione n. 1/PAR/2018).

La Sezione raccomanda la predisposizione e l'approvazione, entro i termini di legge, di tutti i documenti di programmazione finanziaria e gestionale, richiamando l'Ente, nell'eventualità in cui ne ometta l'adozione, al rispetto dei divieti stabiliti dalla normativa vigente in materia, per non incorrere nelle sanzioni ivi previste.

3.3 Risultato della gestione finanziaria e degli equilibri

Dall'esame dei dati contabili risulta che l'avanzo di amministrazione è stato applicato, per euro 64.520, in parte investimenti, finanziato dall'intera quota destinata dell'avanzo 2018, dalla quasi intera quota disponibile e anche dalla quota che risulta in effetti accantonata per spese correnti (indennità di fine mandato) per euro 2.980.

Inoltre, nel prospetto BDAP relativo alle risorse destinate non risulta l'utilizzo della quota destinata, che rimane, infatti, invariata nell'importo finale, quota che viene confermata, per lo stesso importo, negli accantonamenti dell'avanzo di amministrazione 2019.

In proposito, l'Ente ha confermato l'ammontare dell'avanzo totale applicato nel corso dell'esercizio 2019 (euro 64.520) per la quota accantonata pari a euro 2.980,00 (Indennità fine mandato Sindaco – spesa corrente), per la quota libera pari a euro 38.757,84, e per la quota destinata agli investimenti per euro 22.782,31. Con riferimento a tale quota l'Ente ha segnalato che *“a fronte dell'applicazione avvenuta nel corso del 2019 non si è concretizzata alcuna spesa; pertanto, la quota è tornata a confluire esattamente per lo stesso importo nell'Avanzo al 31/12/2019. Dal momento che, a differenza dei modelli a1 e a2, non esiste una colonna denominata “Risorse destinate applicate al bilancio dell'esercizio”, si ritiene corretta la compilazione del prospetto a3”*.

L'Ente, benché ne abbia fatto riferimento nella risposta, non ha provveduto all'allegazione del *“prospetto degli equilibri compilato correttamente con la distinzione della quota applicata in parte corrente e in parte capitale”*. Peraltro, tale prospetto si presenterebbe in ogni caso disallineato dal prospetto degli equilibri approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 dell'8/7/2020 con l'indicazione dell'utilizzo dell'intera somma di euro 64.520,15 in parte capitale.

Si evidenzia che, apportando le correzioni conseguenti alle precisazioni fornite dall'Ente con riferimento all'importo di euro 64.520,15 riportato erroneamente alla lettera P)”

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento” e inoltre tenendo conto dei dati più completi presenti nel prospetto allegato al rendiconto approvato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 14/2020, si determinano saldi diversi da quelli indicati sia nel rendiconto sia in BDAP, inferiori a quelli determinati dall’Ente, anche se prevalentemente di valore positivo, ad esclusione degli equilibri di parte capitale di bilancio (Z2) e complessivo (Z3), entrambe negativi.

Pertanto, l’Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica in sede previsionale, come a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell’esercizio positivo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1, legge 145/2018. Ha conseguito, inoltre, un risultato di competenza (W1) non negativo come prescritto dall’art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018 e ha verificato il conseguimento dell’equilibrio complessivo (W3) ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. L’art. 162, Tuel è rispettato a preventivo e a consuntivo.

La Sezione raccomanda la corretta predisposizione dei documenti contabili, in modo da dare conto della sussistenza di tutti gli istituti previsti dalla contabilità potenziata, in particolare con riferimento ai saldi e agli equilibri, evidenziando che tali inesattezze incidono sull’attività accertativa della effettiva situazione gestionale e contabile dell’Ente e per ciò stesso sui controlli intestati a questa Sezione regionale.

3.4. Assenza delle entrate da recupero dell’evasione tributaria

Si rileva che, dalle informazioni fornite nel questionario e nella relazione dell’Organo di revisione, non risulterebbero né accertamenti, né riscossioni relativamente alle entrate per recupero dell’evasione tributaria.

In proposito, l’Ente segnala “che l’attività è stata regolarmente svolta e gestita a livello contabile (capitolo 450 delle entrate). In particolare, in contabilità risultano accertamenti registrati sul capitolo per la riscossione coattiva per € 38.852,59, di cui riscossi entro il 31/12/2019 complessivamente € 17.228,85. Si registrano, inoltre, riscossioni su residui imputati nel medesimo capitolo per € 20.288,74 (a fronte di residui conservati pari a € 20.288,74); si allega mastrino del capitolo in esame (All. 1).”

La Sezione, al riguardo, raccomanda la completa e corretta compilazione dei questionari e delle relazioni al rendiconto, previste al Legislatore quale supporto alle attività di verifica e controllo, affinché sia garantita la corrispondenza dei dati ivi riportati con quelli effettivamente contabilizzati dall’Ente.

3.5 Accantonamenti al FCDE e contabilizzazione delle entrate da sanzioni al Codice della strada

Con riferimento all’esercizio 2019, nella relazione dell’Organo di revisione allegata al rendiconto, si dichiara che è stato adottato il metodo ordinario e che il FCDE ammonta ad euro 112.587,65, corrispondente a quanto effettivamente accantonato.

Al riguardo, in BDAP e nella relazione dell’Organo di revisione, si è potuto riscontrare che il fondo riguarda sostanzialmente le entrate del titolo 1. Non si sarebbero disposti, invece, accantonamenti in relazione alle entrate da sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Il Comune ha quindi fornito *“la stampa analitica relativa al calcolo del FCDE iscritto nel rendiconto 2019. La stampa prende in esame ciascun capitolo “attivo” per il calcolo del FCDE e mostra come sono calcolate da sistema le % di non riscossione, ovvero la % da applicare per l'accantonamento. Si potrà notare che per i proventi derivanti da codice della strada (inseriti nell'allegato e dunque “attivi” per il calcolo FCDE, come da normativa) il calcolo della % di non riscossione dà esito negativo, dunque non vi è nulla da accantonare.”*

Il dettaglio fornito induce a ritenere che l'Ente accerti le sanzioni per violazioni al codice della strada per cassa, in quanto viene dichiarata la totale riscossione dei residui conservati.

Al riguardo si evidenzia che il principio contabile applicato della competenza finanziaria, al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..”*

Al riguardo, il medesimo principio contabile, richiama, con l'esempio 4, le corrette procedure per la contabilizzazione affermando chiaramente che *“per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.*

L'accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;
- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa”.

La Sezione raccomanda pertanto il pedissequo rispetto delle disposizioni menzionate per la contabilizzazione delle entrate da sanzioni al codice della strada, provvedendo al conseguente accantonamento al FCDE.

3.6. Indice di tempestività dei pagamenti

Con riferimento all'indicatore della tempestività dei pagamenti, riferito all'andamento annuale dell'esercizio 2019, si è osservato che esso corrisponde a 32,46 giorni.

In sede istruttoria, l'Ente ha rappresentato che le motivazioni dei ritardi risiedono nella situazione di carenza di personale e tuttavia si dichiara consapevole *“della necessità di superarla ed in tal senso si ritiene impegnato a diminuire i termini di pagamento nei confronti dei fornitori, anche mediante nuove assunzioni di personale che si stanno*

attuando nel corrente anno.”

Al riguardo si segnalano gli adempimenti previsti dall'art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a mente del quale “a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione”.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto rappresentato, richiama l'Ente a intraprendere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la tempestività dei pagamenti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, co. 8, Tuel, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie. Rammenta, inoltre, la necessità di dare puntuale adempimento delle disposizioni di cui all'art. 41, d.l. n. 66/2014.

3.7. Rinegoziazione del debito

Si è riscontrato, sulla base di quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel questionario, che non sono state effettuate operazioni di rinegoziazione del debito, nonostante le possibilità offerte dalla legge n. 145/2018 (art. 1, commi 961 e 962).

Il Comune ha spiegato che: *“L'Amministrazione Comunale, valutando attentamente la situazione dei propri mutui in essere assunti esclusivamente con Cassa DD.PP. e le relative scadenze, ha ritenuto di non effettuare operazioni di rinegoziazione del debito pur in presenza delle condizioni previste dall'art. 1 comma 962 della L.145/2018. Tale valutazione di non opportunità è scaturita nello specifico dalla volontà di non appesantire ulteriormente il bilancio dell'Ente in termini di interessi passivi ed allungamento del periodo di ammortamento.”*

La Sezione prende atto.

3.8. Consorzio Consvipo

Sulla base dei dati rinvenuti nelle banche dati del Ministero del Tesoro e della Camera del Commercio, si è rilevata la chiusura in perdita al 31/12/2019, del consorzio Consvipo, partecipato dal Comune.

In sede istruttoria l'Ente è stato invitato a relazionare sulla situazione della Società sopra richiamata, specificando le cause che hanno portato alle perdite sopra segnalate, i controlli posti in essere dall'Amministrazione, le misure adottate o programmate per limitare ripercussioni sul bilancio dell'Ente, precisando, nei casi di perdite per più esercizi consecutivi, se siano stati effettuati o se siano previsti, negli esercizi successivi, aumenti del capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie a favore delle società

in argomento.

In riscontro alle richieste di chiarimenti, il Comune ha allegato una relazione dettagliata sulla situazione del Consorzio (All. 3), a firma del Presidente del Collegio dei liquidatori, acquisita dal Comune in data 02/8/2022.

Dalla relazione suddetta, nel paragrafo denominato “*Rimborso del mutuo per gli impianti fotovoltaici e crediti verso i 34 Comuni*”, si evince che “*I crediti del Consorzio verso i Comuni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici*” ammontano “*al 31 dicembre 2021 a euro 4.082.852, comprensivi degli interessi di competenza maturati e al lordo delle disponibilità presenti sul c/c vincolato pari a € 482.574,73 al 31 dicembre 2021. L'importo residui del debito nei confronti di Intesa San Paolo, considerando pagata la rata in scadenza, ammonta a € 3.011.321,57, comprensivi degli interessi*”. Si legge inoltre che i liquidatori hanno fatto ricorso alla moratoria Covid, e che ciò ha comportato “*un costoso allungamento del mutuo di 2 anni, fino al 30 giugno 2029*”.

Infine, i liquidatori affermano di aver richiesto “*ai 34 Comuni interessati di comunicare la propria disponibilità ad assumere l'onere della titolarità del rimborso del finanziamento con Intesa San Paolo*”, ricevendo risposta positiva solamente da due Comuni e aggiungendo che se non riceveranno riscontro positivo dagli altri Enti, i liquidatori “*saranno tenuti ad attivare le azioni legali necessarie per il recupero del credito nei confronti dei Comuni*”.

Benché, venga prospettata in conclusione l'alternativa della liquidazione completa del Consorzio, risulta evidente come sia molto concreta l'evenienza che il Comune possa essere destinatario di ingiunzioni di pagamento del debito pregresso nei confronti del Consorzio stesso.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Sezione raccomanda all'Ente di procedere con tempestività ad effettuare accantonamenti per fronteggiare le passività potenziali scaturenti dalla vicenda liquidatoria in corso.

3.9. Responsabile del servizio economico finanziario

Come già rilevato in sede di controllo per il rendiconto 2017 e 2018, è emerso, anche nell'esercizio 2019, che le funzioni di Responsabile del servizio finanziario vengono svolte dal Sindaco, criticità attenzionata dallo stesso Organo di revisione nella cui relazione allegata al rendiconto 2019 si legge che “*l'assunzione da parte del Sindaco della funzione di responsabile del servizio economico e finanziario rappresenti una situazione anomala ed eccezionale e che ciò possa influire sull'adeguatezza del sistema contabile e sul funzionamento del sistema di controllo interno*”.

Alla richiesta di chiarimenti rivolta in sede istruttoria, l'Ente ha assicurato che si è già conclusa, con approvazione della graduatoria, la procedura concorsuale per la selezione di un istruttore direttivo amministrativo-contabile la cui assunzione è prevista a breve; a tale figura sarà affidata, previa formazione, la responsabilità del settore finanziario dell'Ente “*superando definitivamente l'anomala situazione segnalata*”.

La Sezione prende atto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto 2019 e sul Bilancio di Previsione 2019/2021 del Comune di Pettorazza Grimani (RO):

- 1.** rileva il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2019 e nella trasmissione dei dati del bilancio 2019/2021 alla BDAP; richiama l'Ente e l'Organo di revisione a fornire risposte più precise alle richieste di chiarimento, e raccomanda l'adozione di ogni iniziativa finalizzata a garantire costantemente l'approvazione dei documenti di bilancio e la trasmissione dei relativi dati alla BDAP entro i termini di legge, rispettando, in caso di ritardi, i divieti assunzionali conseguenti;
- 2.** riscontra la mancata adozione del Piano della performance per il 2019; raccomanda per il futuro la predisposizione e l'approvazione, entro i termini di legge, di tutti i documenti di programmazione finanziaria e gestionale, richiamando l'Ente, nell'eventualità in cui si incorra nella mancata adozione degli stessi, al rispetto dei divieti stabiliti dalla normativa vigente in materia, per non incorrere nelle sanzioni ivi previste;
- 3.** riscontra l'inesattezza dei dati relativi all'avanzo applicato che si riverbera sulla determinazione degli equilibri, nonché l'assenza di accertamenti e riscossione relativi al recupero dell'evasione tributaria; raccomanda la corretta predisposizione dei documenti contabili, in modo da dare conto della sussistenza di tutti gli istituti previsti dalla contabilità potenziata, nonché la scrupolosa e completa compilazione dei questionari, in particolare con riferimento ai saldi e agli equilibri, evidenziando che tali inesattezze incidono sull'attività accertativa della effettiva situazione gestionale e contabile dell'Ente e per ciò stesso sui controlli intestati a questa Sezione regionale;
- 4.** rileva l'assenza nel questionario e nella relazione al rendiconto dei dati relativi alle entrate da recupero dell'evasione; raccomanda, al riguardo, la completa e corretta compilazione dei questionari e delle relazioni al rendiconto, previste al Legislatore quale supporto alle attività di verifica e controllo, affinché sia garantita la corrispondenza dei dati ivi riportati con quelli effettivamente contabilizzati dall'Ente;
- 5.** rileva l'assenza di accantonamenti al FCDE in relazione alle entrate da sanzioni per violazioni del codice della strada; raccomanda il pedissequo rispetto delle disposizioni previste per la contabilizzazione delle entrate suddette, provvedendo al conseguente accantonamento al FCDE;
- 6.** rileva il ritardo dei pagamenti; richiama l'Ente a intraprendere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la tempestività degli stessi, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, co. 8, Tuel, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie. Rammenta, inoltre, la necessità di dare puntuale adempimento delle disposizioni di cui all'art. 41, d.l. n. 66/2014;
- 7.** riscontra l'elevata probabilità che emergano passività potenziali collegate alla posizione debitoria dell'Ente nei confronti del consorzio Consvipo in liquidazione. Raccomanda di procedere tempestivamente ad effettuare accantonamenti per fronteggiare le passività potenziali scaturenti dalla vicenda liquidatoria in corso;
- 8.** rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pettorazza Grimani (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2022.

Il Magistrato Relatore

f.to digitalmente Paola Cecconi

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 18 ottobre 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini